

COMUNE DI MESENZANA

Provincia di Varese

S T A T U T O

**Norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente
T.U.E.L.**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 09.08.2002**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 19 giugno 2013**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 28.07.2014**

CAPO 1
Principi fondamentali

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Mesenzana è Ente Locale Autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il presente statuto specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni ad esso conferite, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per 4,91 kmq, confina con i Comuni di Montegrino Valtravaglia Brissago Valtravaglia, Grantola, Cassano Valcuvia, Duno;
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via S. Martino
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze;
5. All'interno del territorio del Comune di Mesenzana non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
6. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite nel Decreto Presidenziale del 16 ottobre 1956.

Art. 3
I beni Comunali

1. I beni Comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4
Autonomia statutaria

1. Il presente statuto è esercizio dell'autonomia riconosciuta alla Comunità di Mesenzana dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica e prevale, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ai sensi dell'art. 3 Parte I - Titolo I del D.Lgs. 267/2000 ed in assenza di specifiche disposizioni legislative, su ogni altra fonte normativa comunque denominata.

2. Per le materie non riservate all'esclusiva competenza statutaria il presente statuto integra, ove compatibile le norme di legge, regolamento e atto amministrativo generale.
3. La revisione dello statuto, in quanto potere costituito, incontra il limite della non suscettibilità di revisione statutaria della forma di governo locale, qualificata dai valori costitutivi della comunità. Qualsiasi revisione statutaria non può comunque modificare e vanificare i principi dello statuto ed i valori costitutivi della Comunità di Mesenzana che ne sono alla base.
4. La revisione statutaria può essere promossa dal Sindaco, dalla Giunta Comunale ovvero da un terzo dei consiglieri comunali, mediante deposito in segreteria di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa e dalle firme o deliberazioni richieste.
5. La proposta è tempestivamente comunicata a cura del Sindaco ad ogni consigliere comunale personalmente, e non può essere messa in discussione prima dei trenta giorni da detta comunicazione e non oltre tre mesi dalla sua presentazione delle forme di cui al comma precedente. Per la discussione della proposta di revisione statutaria è convocata apposita seduta di consiglio comunale, della quale si darà, a cura del Sindaco, la massima pubblicità e notizia alla popolazione.
6. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non dopo un anno dalla data di prima presentazione.
7. Resta inteso che l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi contenuti nello statuto comunale abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua gli statuti entro centoventi giorni dalla data in vigore delle leggi suddette.

Art. 5

Autonomia normativa

1. Il Comune di Mesenzana ha autonomia normativa, che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli atti con contenuto normativo espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale sono adottati da quest'organo a maggioranza assoluta. Dopo l'adozione definitiva da parte del Comune, allo scopo di darne piena conoscenza agli interessati, i predetti atti sono affissi all'albo pretorio, salve ulteriori forme di pubblicità. Il Consiglio comunale potrà, ove opportuno, espressamente ritardare l'esecutività di detti atti per un termine coincidente con quello di pubblicazione successivo all'adozione.
3. Ogni altro atto a contenuto normativo è adottato dal Sindaco, previa, ove occorra, deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta.

Art. 6

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune valorizza la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
4. la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
5. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

PARTE I

CAPO II
Funzioni, compiti e programmazione

Art. 7

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri

soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 8

I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie competenze – provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 9

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorra – funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 10

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività e nel rispetto dei principi indicati dalla Legge Regionale; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione, sulla base degli obiettivi indicati dalla Regione, mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica di bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi, le regole e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione.

CAPO III

Forme di partecipazione popolare

Art. 11

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

Art. 12

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni – per fruire del sostegno del Comune – debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'Atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3. La Commissione del Consiglio – previo parere della Giunta – valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa. La Giunta municipale, su parere dell'apposita Commissione consiliare, valuterà il contributo da erogare.

Art. 13

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune – ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale – può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.
5. Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.
6. Il Comune – ai fini della gestione dei servizi sociali di rilevanza imprenditoriale – può costituire azienda speciale quale organismo strumentale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
7. In caso di costituzione di azienda speciale per i servizi sociali, la nomina e la revoca degli amministratori, cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.
8. Il Comune – ai fini della gestione dei servizi sociali – può costituire o partecipare società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

Art. 14

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 14 bis
Costituzione di organo consultivo

1. **Il Comune può costituire organo consultivo, denominato Gran Consiglio , costituito da 9 cittadini eletti a suffragio popolare, corrispondenti alle 9 contrade. Ciascuna contrada elegge, al suo interno il proprio rappresentante.**
2. **L'Organo Consultivo assumerà la denominazione di Gran Consiglio ed approverà un proprio regolamento interno e di cui il Sindaco darà comunicazione in Consiglio Comunale.**
3. **Il Sindaco nomina il Presidente ed il Vicepresidente/Segretario e, in fase di prima applicazione, può avvalersi del gruppo di lavoro ove costituito, dei Consiglieri comunali volontari, per l'organizzazione e l'insediamento dell'Organo consultivo.**
4. **Il Presidente e il Vice presidente dell'Organo Consultivo possono essere invitati sia in Giunta che in Consiglio ad esporre le loro iniziative.**
5. **Il Sindaco individuerà un consigliere comunale che terrà i rapporti con il Gran Consiglio e parteciperà alle sue riunioni.**

Art. 15
Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 16
L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 17
Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.
8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 18

Il referendum consultivo

1. Il Comune di Mesenzana prevede il referendum consultivo quale strumento di partecipazione popolare.
2. Il Referendum dovrà essere presentato da:
3. un numero di cittadini pari al 25% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, in questo caso i cittadini devono costituire un Comitato o gruppo di promotori e provvedere alla raccolta delle firme nella percentuale su indicata;
4. il Consiglio Comunale.
5. Il quesito referendario potrà riferirsi soltanto alle materie di competenza del Consiglio Comunale a norma dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, con l'esclusione, in ogni caso, delle seguenti materie:
6. Materie già fatte oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio;
7. Statuto, regolamento del Consiglio Comunale, bilancio preventivo e conto consuntivo;
8. Provvedimenti inerenti assunzione di mutui o emissione di prestiti presso enti, aziende o istituzioni;
9. atti relativi al personale comunale;
10. Provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
11. Gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge
12. Provvedimenti di nomina e designazione o revoca dei rappresentanti del Comune..
13. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
14. Il quesito referendario potrà essere formulato, purché in modo chiaro e comprensibile, sia nella forma di richiesta di consenso o dissenso, sia nella forma della scelta tra opzioni alternative. L'ammissibilità del quesito sarà vagliata dal Consiglio Comunale.
15. Il quesito si ha per approvato quando si sia pronunciata la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed abbia espresso voto favorevole la maggioranza relativa dei votanti.
16. Anche allo scopo di assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il risparmio di denaro pubblico, potranno prevedersi in apposito regolamento approvato con le stesse forme previste per lo Statuto, procedure elettorali che si avvalgano dei mezzi informatici e telematici o che prevedano la riduzione del numero dei seggi elettorali e la predisposizione del numero dei dipendenti dell'amministrazione pubblica alle operazioni elettorali.

Art. 19

Il difensore civico

1. Il Difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini;
2. Compito del "Difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazione sociale e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il "Difensore civico" – qualora lo ritenga necessario – può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune
5. Il difensore civico è quello della Comunità Montana "Valli del Luinese" è eletto dall'Assemblea della Comunità Montana:
6. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Comunità Montana " Valli del Luinese".

7. Alla Comunità Montana è demandata la definizione delle prerogative e dei mezzi del Difensore civico, nonché dei rapporti con il Consiglio Comunale.
8. I rapporti tra il Comune e la Comunità Montana saranno regolati con apposita convenzione;
9. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.
10. Al Difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia.
11. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, mediante convenzione con altri enti.

CAPO IV

Forme di accesso dei cittadini All'informazione e ai procedimenti

Sez. 1

Art. 20

Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto – sia singoli che associati – di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei costi di produzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione – mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi – conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. Il Comune garantisce – mediante regolamento – ai cittadini l'informazione sullo Stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 21

Pari opportunità

1. Il Comune al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
 - a) riserva a donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo che tali commissioni debbano essere composte esclusivamente da esperti di provata esperienza nelle materie di concorso;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
2. Nella Giunta comunale e negli altri Organi collegiali non elettivi del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti, deve essere necessariamente assicurata la presenza di entrambi i sessi.

3. Nella composizione della Giunta comunale e degli altri Organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti, la presenza dell'uno o dell'altro sesso non può superare i due terzi.
4. L'inosservanza del predetto limite dei due terzi non costituisce però violazione della norma statutaria o dell'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 quando la stessa sia dovuta ad impossibilità di diversa composizione dell'Organo collegiale non elettivo, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti, per il fatto che manca la rappresentanza dell'altro sesso nell'assemblea da cui vanno obbligatoriamente tratti i componenti."

PARTE II
CAPO V
Gli organi del Comune

Art. 22

Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E Capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 23

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale, dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 24

I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti, dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art. 25

Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, ove istituite. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare, nel rispetto dei limiti di legge.
2. A ciascun Consigliere comunale compete, su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, nella misura stabilita dal Consiglio comunale, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'indennità.

Art. 26

Decadenza dei consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, preventivamente comunicato, non interviene a dieci sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale o di un consigliere.
2. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154.
4. Il consigliere comunale decade, altresì, dalla carica, quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.
5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnata al Comune.
7. L'art. 38, comma 8 del D.Lgs 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consiglieri comunale.

Art. 27

Regolamento

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
3. Il regolamento disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.
4. Il Regolamento disciplina le condizioni in cui è ammesso l'inserimento o il ritiro di uno o più oggetti all'ordine del giorno, nel corso di una seduta consiliare.

Art. 28

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 29

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare le modalità di convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento prevede, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che fissa il giorno della seduta. L'avviso di convocazione è trasmesso *brevi manu* dal messo comunale ai singoli

consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento, oppure spedito con raccomandata A.R.

4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. In proposito può convocare conferenza dei capigruppo e, in ogni caso tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'O.d.G. è a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, fatti salvi casi in cui vigono diverse disposizioni legislative.
5. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.
6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 30

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. Il Sindaco nella prima seduta del Consiglio, sono presentate dalle linee programmatiche relative anche ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 31

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime, in particolare, nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determina, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
3. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs. 267/2000, vengono tempestivamente inviate ai capigruppo, con le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del consiglio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 32

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 33

I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 34

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra comuni e tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione o l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - l) l'elezione del Difensore Civico, il relativo funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio comunale, qualora il Comune sarà collocato in zona montana riconosciuta dalla legge regionale, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 35

Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, anche con la possibilità dell'assistenza di esperti.

2. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 36

La composizione della Giunta

1. Ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro, nominati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può nominare anche assessori cittadini non facenti parte di Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nella misura di un terzo.

Art. 37

La rimozione e sospensione degli amministratori

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del consiglio e/o della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 38

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli Enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, ed agli art.li 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 39

Le competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, orientando, a tal fine, l'azione degli apparati amministrativi e svolge atti di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale. In ogni caso, compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati per legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari direttivi ovvero apicali.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, di decentramento, del Segretario generale, dei dirigenti.
4. La Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relativamente alle permutate, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 267/2000, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

5. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno, a novembre, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 40

Funzionamento della Giunta

1. La giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può, però, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, o in caso di suo impedimento o assenza un suo sostituto regolarmente nominato dal sindaco, in via temporanea. Il Segretario ha il compito di rendere pareri giuridici e di stendere il verbale della seduta.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 41

Sfiducia. Dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 267/2000, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. Qualora la mozione sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne un'ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 42

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio;
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
3. Il Sindaco deve convocare la prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 43

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune. E' il capo dell'amministrazione e la rappresenta.

2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente.
3. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il responsabile territorialmente competente delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
7. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere mediante riassunzione del provvedimento. Agli assessori può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di governo di cui al D.Lgs. 267/2000.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
10. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.
11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
12. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
13. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

Art. 44

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di Sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché, per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
5. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 14 del citato D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale nelle frazioni.
6. Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale alle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
7. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
8. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
9. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.
10. Ove il Sindaco o che ne esercita le funzioni non adempia ai compiti in cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
11. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
12. Ove il sindaco o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art.45

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
2. AL Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'ente. Egli può delegare, con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del comune. In tale ipotesi, il dirigente delegato sottoscrive la procura delle liti.

Art. 46

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con testuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

CAPO VI

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 47

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

2. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici riuniti per servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. I servizi sono individuati dallo schema organizzativo e sono affidati alla responsabilità di un dirigente che risponde all'insieme delle attività interne al servizio.
4. Il regolamento organico specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo articolo, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici e servizi. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
5. Gli uffici e servizi di attività possono essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate alla responsabilità di un dirigente scelto fra i massimi dirigenti già in servizio presso l'amministrazione o assunti con apposito contratto, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.48

Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, hanno autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I dirigenti preposti ai settori sono tenuti, annualmente, alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma è approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale (o in sua mancanza dal Segretario Comunale), secondo il modo che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo il modo previsto dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti dei settori/servizi, e, limitatamente alle materie di propria competenza:
 - L'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
 - Gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché giusta le disposizioni del D.Lgs. 445/2000, autenticazioni e legalizzazioni;
 - Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa comunale specificati al successivo art. 71;
 - La stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c., in base alla determinazione che ne definisce i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000.
 - Gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
 - La trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
 - La presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso. In ragione di specifiche esigenze, i provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono

attribuire la presidenza della commissione a dirigenti diversi da quelli preposti ai servizi.

5. Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento. In ogni caso la commissione è composta dal Responsabile del servizio, in qualità di Presidente e da due Testimoni, Segretario Comunale e dipendente comunale.
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza, i dirigenti dei servizi individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale, connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
7. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di servizio.
8. Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i servizi cui sono preposti.
9. Il regolamento organico può direttamente attribuire a dirigenti, responsabili di uffici i poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna di cui al precedente comma 4.

Art.49

Attribuzione della funzione di direzione

1. Le posizioni di responsabile di ufficio, servizio o di area funzionale, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e ferma restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione di servizio, area funzionale e delle restanti strutture spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di direzione a seguito di concorsi.
3. La responsabilità di direzione di servizio o di area funzionale è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art 109, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo dei segretari comunali. E' nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le sue funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
2. Il Segretario comunale autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura, altresì, la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
4. Riceve da consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
5. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
6. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e le proposte di revoca.

7. Attesta su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
8. Roga, di norma, i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa.
9. Gestisce i dipendenti dell'ente

Art. 51

Il Vice-Segretario comunale

1. E' possibile prevedere la figura professionale del vice-segretario comunale.
2. Si rinvia al regolamento l'istituzione del posto e la disciplina delle relative funzioni stabilendo che in ogni caso il titolare o l'incaricato deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente, art 98, 5° comma D.Lgs. 267/2000.

Art.52

Pubblicazione atti pubblici

1. E' facoltativa la pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili dei servizi.

Art. 53

Responsabilità del Segretario degli Enti locali e dei dirigenti dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art.54

Direzione generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, l'amministrazione comunale può istituire la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente.
3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale o il Segretario Comunale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al segretario generale/comunale.

Art. 55

I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istitutore, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 56

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico dell'istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti – nel rispetto proporzionale della minoranza – e dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
9. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
10. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
11. La carica del Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
12. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
14. Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
15. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli dei Presidenti uguali a quelli del Sindaco.

Art. 57

Il funzionamento dell'istituzione per i servizi sociali

1. Il Consiglio comunale con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
2. conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
3. approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
4. approva uno schema di regolamento di contabilità;
5. dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.
7. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 42 della D.Lgs. 267/2000, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;

- c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) precedente;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
8. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 58

Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni degli altri Enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
 - a) il Commissario di Governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Varese, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - b) gli ufficiali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
 - c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Provincia, fatti salvi casi in cui la nomina si riferisce ad Enti o Istituzioni a prevalente carattere culturale;
 - d) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della Provincia;
 - e) i consiglieri della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Varese, nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'Ente o dell'Istituzione espressamente lo preveda;
 - f) i segretari e i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative;
 - g) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.
3. se nominati, devono esercitare l'incarico entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
 - h) ai consulenti che prestano opera in favore del comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di impresa od enti concorrenti con il medesimo;
 - i) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
 - j) i consiglieri e i componenti delle giunte municipali ricomprese nella Provincia di Varese.
4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
6. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
7. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune.

Art. 59

Partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione dei servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto.

Art. 60

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende speciali.
2. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale o di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Azienda speciale sono: Il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il Direttore è scelto "*intuitu personae*" su una rosa di 3 membri. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'Amministrazione.
5. Il Regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 61

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'unione dei Comuni.
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 62

Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, all'esclusione del rinnovo della concessione tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
2. Il comune può stipulare convenzioni con gli altri enti locali, loro aziende e istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000.

CAPO VII

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 63

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli articoli 53 e succ..

Art. 64

La collaborazione tra il Comune e la Provincia Per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

CAPO VIII

Revisione economica-finanziaria e controllo di gestione

Art. 65

La revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge – a maggioranza assoluta dei suoi membri – un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Il revisore su richiesta del Sindaco può partecipare alle sedute di Giunta o di consiglio per specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Al revisore dei conti spetta un compenso pari a quello previsto dalla legge per il Comune di appartenenza.
- 7.

Art. 66

Le norme delle finanze e della contabilità

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali (regolamento di contabilità) rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 67

Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative

1. Ai cittadini residenti nel comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

Art. 68

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto nel presente Capo VIII. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 69

Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati sul conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
 - a) conto del bilancio
 - b) conto generale del patrimonio
 - c) conto economico

2. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
3. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

Art. 70

Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interni, compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 267/2000.

Art. 71

Gestione finanziaria

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale/generale e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I dirigenti e il segretario generale/comunale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta. Adottano autonomamente gli atti di impegno relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici, nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di contabilità, e quelli che si limitano ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un atto presupposto emanato dagli organi del Comune. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta del Comune i dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione di mandati a favore dei creditori.
3. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
4. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
5. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. Nei settori in cui sia istituito apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze, alle dirette dipendenze del Direttore dei servizi di ragioneria e nell'osservanza delle istituzioni da questi impartite.
6. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, rimosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 72

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del revisore dei conti, in base a quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs. 267/2000, ed in modo da coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. Ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, risultano incompatibili con la figura di revisore dei conti i soggetti, di cui all'art. 2399 c.c., ove per amministratori si intendono i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. Inoltre l'incarico di revisore dei conti non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso gli organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
3. E' altresì causa di decadenza, la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.
4. Il compenso per il revisore è stabilito nei limiti massimi del compenso base, da aggiornarsi triennialmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. La determinazione del compenso è stabilita dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione, tenendo conto della classe demografica e delle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

Art. 73

Attività del Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
2. Il Revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
3. Il Revisore dei conti non partecipa alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la sua presenza alle sedute del consiglio o delle commissioni consiliari, ove istituite, nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 74

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal D.Lgs. 267/2000 al Titolo VI, Capi I, II, III, IV.

Art. 75

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora, nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000, non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di Bilancio di previsione e, comunque il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo degli enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora,

l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora, il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 76

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto è, successivamente, inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 77

Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs.267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 78

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione è prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 79

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto medesimo.
2. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge.
3. Sino all'elezione del difensore civico comunale, le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) vengono assicurate dal Difensore civico della Comunità Montana.

Art. 80

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo del comune. E', inoltre, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.